

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

## Proposta della II Commissione assembleare permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E  
INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

*(Seduta del 27 marzo 2025)*

Relatore di maggioranza: MARCO AUSILI

Relatrice di minoranza: MANUELA BORA

-----

Testo unificato:

ISTITUZIONE DEL COMITATO PER IL SOSTEGNO DEL CREDITO E DEI SERVIZI  
BANCARI E FINANZIARI DI BASE NELLA REGIONE MARCHE

sulle proposte di legge:

**N. 230** a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinangeli, Putzu, Santarelli

*presentata in data 9 ottobre 2023*

NORME PER CONTRASTARE LA DESERTIFICAZIONE BANCARIA

**N. 246** a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Rossi, Latini, Putzu,  
Marinangeli, Santarelli

*presentata in data 27 dicembre 2023*

COSTITUZIONE DEL COMITATO PER IL SOSTEGNO DEL CREDITO E DEI SERVIZI BAN-  
CARI NELLA REGIONE

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno  
di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa)*

**Testo unificato****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. Con questa legge la Regione Marche intende avviare iniziative volte a favorire l'accesso ai servizi bancari e finanziari di base a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle aree rurali ed interne della regione, al fine di ridurne la marginalità.

**Art. 2**  
*(Collaborazione tra istituti di credito)*

1. La Regione promuove il confronto tra istituti di credito, anche al fine di creare reti di servizi bancari e finanziari condivisi, favorendo l'efficienza economica, l'ottimizzazione delle risorse e la realizzazione di progetti di educazione finanziaria e di formazione all'utilizzo delle tecnologie finanziarie e dell'home banking.

**Art. 3**  
*(Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, il Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari nella regione, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) da un componente designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI);
- c) da cinque componenti degli istituti di credito con sede nella regione, così ripartiti: un componente designato dalla Commissione regionale Associazione bancaria italiana (ABI) delle Marche, un componente designato dalla Federazione marchigiana BCC – Credito Cooperativo, un componente designato dal Banco marchigiano, un componente designato dalla Cassa di Risparmio di Fermo, un componente designato dalla Banca di Macerata;
- d) da un referente degli istituti di credito operanti nella regione con succursali fisiche e senza una propria sede;
- e) dai direttori dei Confidi regionali vigilati o loro delegati;

- f) da un rappresentante di Poste italiane S.p.A;
- g) da un componente designato dalla Camera di Commercio delle Marche;
- h) da quattro componenti designati disgiuntamente dall'Università Politecnica delle Marche, dall'Università degli studi di Camerino, dall'Università degli studi di Macerata e dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

**3.** Il Comitato resta in carica cinque anni e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti.

**4.** La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.

**5.** Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i rappresentanti di enti, sindacati o associazioni operanti nelle materie connesse ai compiti di cui all'articolo 4.

#### **Art. 4**

*(Compiti del Comitato)*

##### **1. Il Comitato:**

- a) analizza l'organizzazione della rete degli sportelli bancari presenti nei comuni della regione, al fine di promuovere soluzioni che possano contemperare le esigenze bancarie delle famiglie, delle imprese e degli enti locali nonché di prevenire forme di esclusione dall'accesso ai servizi bancari e forme di disuguaglianza economica e sociale, pur nel rispetto delle autonomie imprenditoriali, in particolare nei territori svantaggiati o interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
- b) elabora proposte per l'adeguamento e il potenziamento degli strumenti finanziari per il sostegno ai processi di sviluppo sostenibile, economico e sociale e di transizione ecologica e digitale dell'economia regionale e per il riconoscimento del ruolo sociale delle filiali bancarie;
- c) collabora nei rapporti con le associazioni di categoria, anche al fine di affrontare il problema della chiusura degli sportelli bancari e i relativi impatti sul territorio;
- d) collabora alla progettazione degli interventi di cui all'articolo 2.

#### **Art. 5**

*(Clausola valutativa)*

- 1.** La Giunta regionale presenta ogni due

anni al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sugli interventi effettuati e sugli effetti prodotti da questa legge, indicando, in particolare, le proposte eventualmente formulate in applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4.

**Art. 6**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 7**

*(Disposizione transitoria)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti relativi alla istituzione del Comitato di cui all'articolo 3.

**Testo proposta di legge n. 230****Art. 1***(Obiettivo della legge)*

1. Questa di legge ha lo scopo di contrastare la desertificazione bancaria, garantendo l'accesso ai servizi finanziari di base a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Si mira a garantire la presenza di almeno un istituto di credito in ogni comune, con particolare attenzione alle aree rurali e disagiate.

**Art. 2***(Creazione di nuove succursali bancarie)*

1. Al fine di contrastare la desertificazione bancaria, sarà previsto un fondo regionale per agevolare l'apertura di nuove succursali bancarie in aree non servite o scarsamente servite dagli istituti di credito.

2. Le banche che intendono aprire nuove succursali in queste aree potranno accedere a incentivi fiscali e finanziari, come agevolazioni sulle imposte locali e regionali o contributi economici diretti. Tali vantaggi saranno stabiliti secondo un apposito regolamento.

**Art. 3***(Collaborazione tra istituti di credito)*

1. Gli istituti di credito saranno incentivati a collaborare tra loro per garantire la copertura di più territori.

2. Saranno promossi accordi di partnership e alleanze strategiche tra banche al fine di creare reti di servizi finanziari condivise, favorendo l'efficienza economica e l'ottimizzazione delle risorse.

**Art. 4***(Utilizzo delle tecnologie finanziarie)*

1. Saranno promosse iniziative volte a favorire l'accesso ai servizi finanziari tramite l'utilizzo di tecnologie digitali e mobile banking.

2. La Giunta regionale stabilirà programmi di formazione e aggiornamento per gli operatori finanziari che operano in queste aree al fine di garantire la corretta erogazione di servizi finanziari digitali.

**Art. 5**

*(Monitoraggio e valutazione)*

1. Sarà istituito un sistema di monitoraggio della presenza di istituti di credito in ogni comune, al fine di individuare le aree maggiormente svantaggiate dalla desertificazione bancaria.

2. Sulla base dei risultati del monitoraggio, saranno adottati adeguati provvedimenti correttivi e interventi mirati per invertire la tendenza alla desertificazione.

**Art. 6**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al finanziamento degli interventi di questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili.

2. Per l'anno 2024 è autorizzata una spesa massima complessiva pari a euro 100.000,00 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva".

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

**Testo proposta di legge n. 246****Art. 1**  
*(Istituzione)*

**1.** Per contrastare o attenuare il fenomeno della chiusura degli sportelli bancari e i relativi effetti sul territorio locale, è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, il Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari nella Regione di seguito denominato Comitato.

**2.** Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) da un componente designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
- c) da cinque componenti degli istituti di credito con sede nella regione, nominati dal dirigente della struttura di cui al comma 1 sentito il Presidente della Giunta, sulla base delle designazioni pervenute dai medesimi istituti ai sensi del comma 3, così ripartiti: un componente designato dalla Commissione regionale ABI delle Marche, un componente designato dalla Federazione marchigiana delle BCC, un componente designato dal Banco Marchigiano, un componente designato dalla Cassa di Risparmio di Fermo, un componente designato dalla Banca di Macerata;
- d) da un componente designato dalla Camera di Commercio delle Marche;
- e) da un componente designato dalla Confartigianato imprese Marche;
- f) da un componente designato dalla Confcommercio Marche centrali;
- g) da un componente designato dalla Confindustria Marche;
- h) da un componente designato dalla CNA Marche;
- i) da quattro componenti designati disgiuntamente dall'Università Politecnica delle Marche, dall'Università degli studi di Camerino, dall'Università degli studi di Macerata e dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

**3.** Entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente della struttura di cui al comma 1, il medesimo dirigente provvede alla costituzione del Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la maggioranza dei componenti, salve successive integrazioni.

**4.** Il Comitato resta in carica cinque anni e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti.

5. Nel caso di cessazione per qualunque causa di uno o più componenti del Comitato si procede alla loro sostituzione secondo le modalità di cui al comma 3, nel rispetto delle rappresentanze indicate al comma 2.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

7. Il Comitato si riunisce in modalità telematica o presso la sede messa a disposizione dal dirigente della struttura di cui al comma 1, il quale fornisce altresì gli strumenti per assicurare il funzionamento del Comitato. Alle riunioni possono essere invitati i rappresentanti di enti o associazioni operanti nelle materie connesse ai temi e agli oggetti da trattare.

## **Art. 2** *(Funzioni)*

1. Il Comitato, quale sede di confronto tra la Regione, gli enti locali, gli istituti finanziari e le Università aventi sede nella Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) monitora il processo di riorganizzazione della rete degli sportelli bancari presenti nei comuni della regione, collabora alla sua riorganizzazione secondo una logica partecipata, pur nel rispetto delle autonomie imprenditoriali, e promuove soluzioni che possano contemperare le esigenze bancarie delle famiglie, delle imprese e degli enti locali;
- b) elabora proposte per l'adeguamento e il potenziamento degli strumenti finanziari per il sostegno ai processi di sviluppo sostenibile e di transizione ecologica e digitale dell'economia regionale e per il riconoscimento del ruolo sociale delle filiali bancarie; nonché per la promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese nei settori produttivi in particolare dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo anche al fine di assicurare i finanziamenti necessari alle aziende meritevoli;
- c) redige la relazione sui risultati prodotti dal monitoraggio economico-finanziario del sistema produttivo marchigiano e sui risultati degli interventi di sostegno al sistema delle imprese;
- d) collabora nei rapporti con le associazioni di categoria, anche al fine di affrontare il problema della chiusura degli sportelli bancari e del conseguente fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri;
- e) svolge le altre funzioni ad esso demandate dalla Giunta regionale o attribuite con legge

regionale.

**Art. 3**

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sugli interventi effettuati e sugli effetti prodotti da questa legge.

**Art. 4**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.